ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 30

Inquadramento in apposito ruolo organico del personale della carriera ausiliaria con mansioni di autista

Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati del ruolo del personale addetto agli uffici nella carriera ausiliaria, di cui alla allegata tabella X, i quali svolgono mansioni di autista e, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non abbiano superato il 50° anno di eta', possono, a domanda, essere trasferiti, nel limite complessivo di 120 unita', nel ruolo del personale tecnico della, stessa carriera, indicato nell'annessa tabella XI. Il collocamento nel ruolo del personale tecnico ausiliario sara' disposto, ove occorra, anche in soprannumero, nella qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge e con la conservazione dell'anzianita' di qualifica e di carriera acquisite. Nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla allegata tabella XI saranno mantenuti scoperti tanti posti quanti risulteranno gli impiegati in soprannumero, nel ruolo medesimo, per effetto della applicazione dei precedenti commi. Con le stesse modalita' ed alle condizioni di cui ai comuni precedenti, il collocamento nel predetto ruolo del personale tecnico ausiliario, potra' avvenire anche per gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengano al ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale subalterno istituito in applicazione dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1958, n. 16. Tale collocamento, da effettuarsi soltanto per l'eventuale completamento del citato contingente di 120 unita', verra' disposto nell'ordine risultante da graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-30-inquadramento-in-apposito-ruolo-organico-del-personale-della-carriera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it